



UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
20123 MILANO – LARGO A. GEMELLI 1

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'ECONOMIA
E DELLA GESTIONE AZIENDALE

Milano, 20 febbraio 2021

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Via PEC ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Governato societario delle banche e dei gruppi bancari" ¹.

Con riferimento alla Consultazione in oggetto, al fine di semplificare e di coordinare la costituzione del "Comitato rischi" con le attribuzioni del "Comitato controllo e rischi" di cui all'attuale Codice di Corporate Governance per le società quotate (edizione 2020), si propone di seguito il raffronto

Comitato controllo e rischi Codice di Autodisciplina 2020	Comitato rischi Disposizioni Banca d'Italia
<p>Il comitato controllo e rischi, istituito all'interno dell'organo di amministrazione, con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell'organo di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario.</p> <p>L'organo di amministrazione, con il supporto del comitato controllo e rischi:</p> <p>a) definisce le linee di indirizzo del sistema di</p>	<p>Il comitato rischi svolge funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni.</p> <p>In tale ambito, particolare attenzione deve essere riposta dal comitato per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché l'organo con funzione di supervisione strategica possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF ("risk appetite framework") e delle politiche di governo dei rischi.</p> <p>Il comitato:</p>

¹ Le opinioni sono espresse a titolo personale e non coinvolgono in alcun modo gli enti di appartenenza.

<p>controllo interno e di gestione dei rischi in coerenza con le strategie della società e valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del medesimo sistema rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;</p> <p>b) nomina e revoca il responsabile della funzione di <i>internal audit</i>, definendone la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali, e assicurandosi che lo stesso sia dotato di risorse adeguate all'espletamento dei propri compiti. Qualora decida di affidare la funzione di <i>internal audit</i>, nel suo complesso o per segmenti di operatività, a un soggetto esterno alla società, assicura che esso sia dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione e fornisce adeguata motivazione di tale scelta nella relazione sul governo societario;</p> <p>c) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di <i>internal audit</i>, sentito l'organo di controllo e il <i>chief executive officer</i>;</p> <p>d) valuta l'opportunità di adottare misure per garantire l'efficacia e l'imparzialità di giudizio delle altre funzioni aziendali indicate nella <i>raccomandazione 32</i>, lett. e), verificando che siano dotate di adeguate pro-</p>	<p>a) individua e propone, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;</p> <p>b) esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo;</p> <p>c) esprime valutazioni e formula pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione dell'organo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell'organo con funzione di gestione;</p> <p>d) contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;</p> <p>e) verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee dell'organo e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dal Tit. IV, Cap. 3;</p> <p>f) valuta il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e con l'organo di controllo.</p> <p>Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, il comitato svolge</p>
---	---

<p>fessionalità e risorse;</p> <p>e) attribuisce all'organo di controllo o a un organismo appositamente costituito le funzioni di vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001.</p> <p>Nel caso l'organismo non coincida con l'organo di controllo, l'organo di amministrazione valuta l'opportunità di nominare all'interno dell'organismo almeno un amministratore non esecutivo e/o un membro dell'organo di controllo e/o il titolare di funzioni legali o di controllo della società, al fine di assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;</p> <p>f) valuta, sentito l'organo di controllo, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata all'organo di controllo;</p> <p>g) descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e le modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, indicando i modelli e le <i>best practice</i> nazionali e internazionali di riferimento, esprime la propria valutazione complessiva sull'adeguatezza del sistema stesso e dà conto delle scelte effettuate in merito alla composizione dell'organismo di vigilanza di cui alla pre-</p>	<p>funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica:</p> <p>g) nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi. Nell'ambito del RAF, il comitato svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché l'organo con funzione di supervisione strategica, come richiesto dal Tit. IV, Cap. 3, possa definire e approvare gli obiettivi di rischio ("<i>Risk appetite</i>") e la soglia di tolleranza ("<i>Risk tolerance</i>");</p> <p>h) nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;</p> <p>i) nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di business e le strategie in materia di rischi.</p> <p>Ferme restando le competenze del comitato remunerazioni, il comitato accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il RAF.</p> <p>Il comitato e l'organo con funzione di controllo scambiano tutte le informazioni di reciproco interesse e, ove opportuno, si coordinano per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Almeno un componente dell'organo con funzione di controllo partecipa ai lavori del comitato.</p> <p>Il comitato identifica altresì tutti gli ulteriori flussi informativi che a esso devono essere indirizzati in materia di rischi (oggetto, formato, frequenza ecc.)</p>
---	---

<p>cedente lettera e).</p> <p>Il comitato controllo e rischi è composto da soli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ed è presieduto da un amministratore indipendente.</p> <p>Il comitato possiede nel suo complesso un'adeguata competenza nel settore di attività in cui opera la società, funzionale a valutare i relativi rischi; almeno un componente del comitato possiede un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.</p> <p>Il comitato controllo e rischi, nel coadiuvare l'organo di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) valuta, sentiti il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il revisore legale e l'organo di controllo, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; b) valuta l'idoneità dell'informazione periodica, finanziaria e non finanziaria, a rappresentare correttamente il modello di <i>business</i>, le strategie della società, l'impatto della sua attività e le <i>performance</i> conseguite, coordinandosi con l'eventuale comitato previsto dalla <i>raccomandazione 1</i>, lett. a); c) esamina il contenuto dell'informazione 	<p>e deve poter accedere alle informazioni aziendali rilevanti.</p> <p>Il presidente del comitato non può coincidere con il presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica o con il presidente di altri comitati.</p> <p>I membri del comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da poter comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della banca. Il comitato deve potersi avvalere di esperti esterni e - ove necessario - interloquire direttamente con le funzioni di revisione interna, controllo dei rischi e conformità alle norme.</p>
---	---

<p>periodica a carattere non finanziario rilevante ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;</p> <p>d) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali e supporta le valutazioni e le decisioni dell'organo di amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza;</p> <p>e) esamina le relazioni periodiche e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di <i>internal audit</i>;</p> <p>f) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di <i>internal audit</i>;</p> <p>g) può affidare alla funzione di <i>internal audit</i> lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente dell'organo di controllo;</p> <p>h) riferisce all'organo di amministrazione, almeno in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.</p>	
--	--

Si propone di adottare un'unica denominazione "Comitato controllo e rischi" e di uniformare, ove ritenuto utile, le attribuzioni dello stesso previste dal *Codice di Corporate Governance* previsto per

le società quotate (2020²), anche tenuto conto che molte banche sono società quotate e che, quindi, fanno riferimento – anche – a codici di comportamento in materia di governo societario.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

A handwritten signature in brown ink, reading "Claudio Sottoriva". The signature is fluid and cursive, with a prominent horizontal stroke across the middle.

(Claudio Sottoriva)

Prof. Claudio Sottoriva
Università Cattolica del S. Cuore di Milano
Dipartimento di Scienze dell'Economia
e della Gestione Aziendale
Via Ludovico Necchi, 9 – uff. 202
20123 MILANO MI
E-mail: claudio.sottoriva@unicatt.it

² Il Comitato per la Corporate Governance, composto da esponenti di vertice delle società quotate e delle società di gestione del risparmio, nonché da rappresentanti degli enti promotori (ABI, ANIA, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana e Confindustria), ha approvato l'attuale versione del Codice di Corporate Governance, che è stato pubblicato il 31 gennaio 2020 sul sito del Comitato. Le società che adottano il Codice lo devono applicare a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020, informandone il mercato nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022. Il Codice si rivolge a tutte le società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") gestito da Borsa Italiana e l'adesione allo stesso è volontaria e deve essere esplicitata nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'art. 123-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF). In particolare è previsto che siano fornite informazioni riguardanti, tra l'altro, "l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico". Si allega un commento alla attuale edizione del Codice di Corporate Governance.